

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 4 luglio 2017

Sul disegno di legge:

(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 4", comma 3, si segnala che la disposizione ivi prevista appare suscettibile di comprimere gli ambiti d'autonomia finanziaria di cui godono Regioni ed enti locali;

- all'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 7", si rileva che le norme ivi previste appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni, in quanto, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali (POR), esse presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio di legislazione riservato alle Regioni;

- all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso "14", quarto periodo, appare necessario chiarire la portata e gli effetti della disposizione ivi contenuta, con particolare riguardo alla previsione della immissione in ruolo, che sembra limitata ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento;

- all'articolo 15, comma 1, si rileva la necessità che, in sede di adozione del regolamento ministeriale ivi richiamato, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Sen. PALERMO
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 13^a Commissione
S E D E